

nè dal Governo nè dalla Commissione si voterà dunque per divisione.

Ne pongo a partito la prima parte, che consiste nell'aggiunta delle parole « e superato l'esame di proscioglimento. »

(Non è approvato).

Onorevole Crespi, mantiene la seconda parte della sua aggiunta?

Crespi. La ritiro.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 2 secondo il testo del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Viene ora, dopo questo articolo secondo, l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Chiarugi, che fu già svolto e che non è accettato nè dal Governo, mi pare...

Di San Giuliano, relatore. ... nè dalla Commissione.

Presidente. Onorevole Chiarugi, lo mantiene?

Chiarugi. Lo mantengo.

Presidente. Allora lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova la Camera respinge l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Chiarugi).

Passiamo ora all'articolo terzo.

Art. 3.

« Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento, deve farne in ogni anno regolare denuncia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

« Dovrà pure nel corso dell'anno denunciarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori, per cambiamento di ditta, per adozione di motori meccanici, o per altre cause, che saranno stabilite dal regolamento. Le denunce saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della Provincia, dove l'azienda è esercitata, che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura, industria e commercio e dovrà tenere un registro colle indicazioni desunte dalle singole denunce.

« Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare entro sei mesi dall'applicazione di essa una nuova denuncia, indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3ª), ed al regolamento 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3ª). »

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Di San Giuliano, relatore. Su questo arti-

colo non vi è altro emendamento, per quanto alla Commissione è noto, che quello dell'onorevole Crespi. La Commissione prega l'onorevole Crespi di non volere insistere nel suo emendamento; ma prega anche il Governo di volerlo prendere in benevolo esame in occasione della compilazione del regolamento, poichè contiene qualche suggerimento, che forse potrà riuscire di pratica utilità.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole relatore parla ad un convertito; perchè io sto sempre dicendo che il regolamento dovrà supplire a ciò, che non si può codificare. Quindi accetto ben volentieri la raccomandazione di tenerne conto nella compilazione del regolamento.

Crespi. Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore delle loro dichiarazioni; ne prendo atto, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Prego l'onorevole Vendramini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Vendramini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge per aumento della dotazione della Camera dei deputati.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Presidente. Veniamo all'articolo 4:

« Con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio delle industrie e del commercio, verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli d'ambo i sessi, di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne minorenni.

« Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri, nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie. »